STUDIO
BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dott. Giovanni Boidi
Dott. Piero Cecchetti
Dott. Concetta Bonaffini
Dott. Claudia Sgualdino
Dott. Francesca Colonna

Dott. Maurizio Orsi
Dott. Stefano Angelino
Dott. Elena Scriboni
Dott. Andrea Sganzetta
Dott. Carmelo Fontana
Dott. Morena Detta

Via Pietro Micca 20
10122 - Torino

Tel. +39 011 0922.922
Tel. +39 011 5612.555
Fax +39 011 0922.923
Email: segreteria@bceassociati.it
Email: info@bceassociati.it

P. IVA 10428410012

Via Settembrini n. 26/a
20124 – Milano

CIRCOLARE

Ai Gentili Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 13/2021

OGGETTO: Novità del c.d. "Decreto fiscale" dopo la conversione di legge

È stata pubblicata la Legge 215/2021 di conversione del DL n. 146/2021 che prevede le seguenti disposizioni.

PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO

I soggetti che hanno "Splafonato" il limite di € 800.000,00 (Comunicazione Commissione UE 19.3.2020 Framework 3.1) a seguito dell'errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019/prima rata acconto IRAP 2020 possono regolarizzare fino al 31.1.2022 i versamenti senza sanzioni/interessi.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

Per i soggetti che al 22.10.2021 hanno utilizzato in compensazione il credito di imposta ricerca e sviluppo maturato nel periodo d'imposta successivo al 31.01.2014 e fino al periodo 31.12.2019 e che:

- nei suddetti periodi d'imposta abbiano svolto, sostenendone le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ai fini del credito d'imposta;
- abbiano commesso errori nella quantificazione/individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità/determinazione della media di riferimento;

È confermata la possibilità di riversare il credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interesse.

Questa possibilità non spetta in caso di:

- condotte fraudolente;
- fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

L'agevolazione non è applicabile anche nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti interessati:

- devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022;
- riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere eventualmente suddiviso in 3 rate di pari importo: la prima da riversare entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024 maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.

INVIO CORRISPETTIVI PER SOGGETTI CON INVIO DATI STS E DIVIETO DI EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS

L'art. 2, comma 6-quater, D.Lgs n. 127/2015 prevede la possibilità per i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS (Sistema Tessera Sanitaria) di assolvere alla trasmissione

telematica dei corrispettivi mediante l'invio dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al STS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Inoltre, il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL n.119/2018 di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati STS per il 2019 è stato esteso al 2022. Le disposizioni previste da questo articolo sono applicabili anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

NUOVO REGIME IVA ENTI NON COMMERCIALI

È stata disposta la soppressione del regime di esclusione dall'iva previsto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei propri associati. Le predette operazioni sono ricondotte nell'ambito di esenzione IVA. In particolare, sono considerabili esenti IVA:

a) prestazioni di servizi / cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori / diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
b) prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport / educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport / educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
c) cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui alla citata lett. a), organizzate a loro esclusivo profitto;
d) somministrazione di alimenti / bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6,

lett. e), Legge n. 287/91, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le predette condizioni sono applicabili solo a condizione che l'associazione abbia il divieto di distribuire, anche in modo indiretto: utili, avanzi di gestione, fondi e riserve e presenti all'interno del suo statuto una delle seguenti clausole:

- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati / partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- obbligo di redigere / approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
- intrasmissibilità della quota / contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Queste disposizioni non sono applicabili alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con la quale l'Italia ha stipulato patti/accordi/intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categorie.

CONTROLLO FORMALE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

Per quanto concerne le dichiarazioni precompilate presentate direttamente o tramite il sostituto d'imposta senza alcuna modifica saranno esclusi dai controlli formali i dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi. Questa esenzione non trova applicazione nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito/imposta.

NON IMPONIBILITA' TRASPORTI INTERNAZIONALI

L'art 9 comma 1 n.2 DPR n. 633/72 prevede la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione/transito/importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.
Tali trasporti non includono i servizi resi a soggetti diversi da:

- l'esportatore/importatore;
- il titolare del regime di transito;
- il destinatario dei beni/prestatore dei servizi.

Questa nuova disposizione ha effetto a partire dal 1.12.2022 fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente.

STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO

L'art 22 comma1-ter del DL 124/2019 ha incrementato dal 30% al 100% il credito d'imposta relativo alle commissioni sulle transazioni effettuate tramite POS nel periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 30.6.2022. questo credito è concesso in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo a condizione che:

- vengano adottati strumenti di pagamento elettronico quali POS "standard" o POS "evoluti";
- effettuino cessioni di beni/prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali.

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"

È stata confermata la modifica dell'agevolazione del c.d. "Patent box" con l'introduzione della nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione dell'attuale disciplina. In particolare viene riconosciuta la possibilità di optare per l'applicazione della maggiorazione del 90% ai soggetti titolari di reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi/IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;

- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale-scientifico giuridicamente tutelabili; utilizzati (direttamente / indirettamente) nello svolgimento della propria attività d'impresa.

La scelta ha durata di 5 anni ed è irrevocabile.
Possono optare per questo nuovo regime anche le società e gli enti non residenti in Italia a condizioni che siano residenti in Stati con i quali sia in vigore un accordo per evitare doppia imposizione e per cui vi sia un effettivo scambio di informazioni.
L'agevolazione è applicabile a condizione che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo. Questo può avvenire anche tramite contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa e Università/enti di ricerca e organismi equiparati.

DEDUZIONE IN 50 ANNI DI MARCHI E AVVIAMENTI

Il Ddl. di bilancio 2022 porta a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell'avviamento. A questo rimangono due opzioni:

- ripristinare l'ammortamento per diciottesimi pagando un'imposta sostitutiva prevista dall'art. 176 comma 2-ter del TUIR (a scaglioni 12% - 14% - 16%), al netto dell'imposta sostitutiva del 3% sulla rivalutazione;
- è concesso, a coloro che hanno effettuato il versamento delle imposte sostitutive per la rivalutazione o per il riallineamento, di revocare gli effetti fiscali con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell'imposta sostitutiva.

ESTENSIONE DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI AL BILANCIO 2021

Il Ddl. Di bilancio 2022 estende la possibilità di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali all'esercizio 2021 per i soli soggetti che nell'esercizio 2020 hanno sospeso l'intera quota di ammortamento. Sono esclusi i soggetti che hanno rilevato quote di ammortamento, ancorché ridotte.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni, approfondimenti e chiarimenti sulla progettualità e finalità del decreto in oggetto.

Torino, lì 30 dicembre 2021